



5 DIC 1972  
Roma

30 NOV. 1972

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA  
Servizio Mezzi di Produzione

Divisione XIII  
Prot. N. 43823

LA FEDERAZIONE ITALIANA DEI  
CONSORZI AGRARI  
Via Curtatone, 3  
00185 ROMA

OGGETTO: Chiusura confezioni sementi.

Si fa riferimento alla nota EF/11 del 28 novembre c.a. con la quale codesta Federazione ha posto i seguenti quesiti:

- 1) - la cucitura a macchina sostituisce a tutti gli effetti il piombo della ditta produttrice?
- 2) - tale cucitura, nel caso che non possa essere annullata e ripristinata, ha anche valore di chiusura ufficiale e quindi sostituisce a tutti gli effetti il piombo dell'Ente certificatore?

Si rammenta al riguardo che l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, prescrive semplicemente che le sementi debbono essere "confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore" e che "il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura".

Come si evince dalle anzidette disposizioni la sigillatura e la piombatura non sono prescritte nemmeno per la cartellinatura ufficiale, per la quale l'art. 12 della legge fa rinvio alle stesse norme dell'art. 11.

D'altro canto le direttive comunitarie per la commercializzazione dei prodotti sementieri non prevedono la piombatura, ad eccezione delle sementi orticole (art. 25 direttiva n. 70/458 del 29 settembre 1970).

Dalle anzidette considerazioni si può dedurre che la legge non prescrive la piombatura delle confezioni e che la cucitura a macchina delle medesime, se fatta in modo da non poter essere ripristinata se manomessa, è da ritenersi regolare. Anche il cartellino ufficiale se cucito insieme all'involucro deve essere considerato regolare.

IL MINISTRO

*[Handwritten signature]*

23

STUDIO POLIGRAFICO DELLO STADO